

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1211/88 della Commissione, del 3 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1212/88 della Commissione, del 3 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1213/88 della Commissione, del 3 maggio 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	5
Regolamento (CEE) n. 1214/88 della Commissione, del 3 maggio 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	6
Regolamento (CEE) n. 1215/88 della Commissione, del 3 maggio 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	9
Regolamento (CEE) n. 1216/88 della Commissione, del 3 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	11

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/271/CEE :

- * **Quinta direttiva della Commissione, del 5 aprile 1988, che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali** 13

88/272/CEE :

- * Sesta Direttiva della Commissione, dell'8 aprile 1988, che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali 19
-

Rettifiche

- * Rettifica all'atto relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985) 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1211/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 maggio 1988 ;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	175,90
0712 90 19	16,55	175,90
1001 10 10	73,91	253,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	73,91	253,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	11,45	193,48
1001 90 99	11,45	193,48
1002 00 00	51,75	168,86 ⁽³⁾
1003 00 10	45,43	176,50
1003 00 90	45,43	176,50
1004 00 10	101,89	150,53
1004 00 90	101,89	150,53
1005 10 90	16,55	175,90 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	16,55	175,90 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	40,05	186,05 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,43	102,10
1008 20 00	45,43	147,13 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,43	64,77 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,43	64,77
1101 00 00	31,23	285,22
1102 10 00	87,65	251,61
1103 11 10	128,41	406,37
1103 11 90	31,32	305,63

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 maggio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	4,88	4,88	4,88
1001 10 90	0	4,88	4,88	4,88
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/88 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁶⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 985/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/88 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1988****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1156/88 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1156/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1156/88 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 76.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
• 1001 10 10 000	01	80,00
1001 10 90 000	04	30,00 (2)
	05	25,00 (2)
	10	24,00 (2)
	02	20,00 (2)
1001 90 91 000	01	80,00
1001 90 99 000	03	92,00
	02	0
	08	98,00
	12	25,00
1002 00 00 000	03	88,00
	06	20,00
	07	15,00
	02	25,00
	09	95,00
	11	95,00
1003 00 10 000	01	80,00
1003 00 90 000	03	96,00
	02	25,00
1004 00 10 000	01	50,00
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	106,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	144,00
1101 00 00 120	01	144,00
1101 00 00 130	01	125,00
1101 00 00 150	01	116,00
1101 00 00 170	01	107,00
1101 00 00 180	01	96,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	144,00
1102 10 00 200	01	144,00
1102 10 00 300	01	144,00
1102 10 00 500	01	144,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	280,00
1103 11 10 200	01	265,00
1103 11 10 500	01	236,00
1103 11 10 900	01	223,00
1103 11 90 100	01	144,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 zone II e III,
- 05 Algeria,
- 06 Giappone,
- 07 Corea del Sud,
- 08 Ceuta, Melilla,
- 09 zona II b,
- 10 Tunisia,
- 11 Israele,
- 12 Marocco.

(²) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/88 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1988****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1159/88 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1159/88, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 85.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	02	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
	03	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 120	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 130	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 150	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 170	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 180	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
1102 10 00 200	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
1102 10 00 300	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
1102 10 00 500	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Marocco.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/88 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1131/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	41,55 ⁽¹⁾
1701 11 90	41,55 ⁽¹⁾
1701 12 10	41,55 ⁽¹⁾
1701 12 90	41,55 ⁽¹⁾
1701 91 00	50,03
1701 99 10	50,03
1701 99 90	50,03

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

QUINTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1988

che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(88/271/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, quarto trattino,

considerando che la direttiva 77/93/CEE stabilisce misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che gli

organismi nocivi interessati sono elencati nell'allegato I e nell'allegato II di detta direttiva;

considerando che tali elenchi non rispecchiano più l'attuale situazione fitosanitaria della Comunità; che è necessario tener conto anche dei risultati delle attività svolte dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) in questo campo;

considerando che gli allegati della direttiva 77/93/CEE devono pertanto essere modificati di conseguenza, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'allegato I della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

a) nella parte A, lettera a) sono aggiunti i seguenti punti:

- 001 *Acleris variana* (Fern.)
- 01 bis *Anomala orientalis* Waterh.
- 3 bis *Enarmonia prunivora* (Warsh, 1868)
- 7 ter (i) *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne & Allen
- 7 ter (ii) *Opogona sacchari* (Bojer)
- 8 bis *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
- 18 *Xiphinema americanum* sensu lato (specie non europee);

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.

- b) nella parte A, lettera c) è soppresso il seguente punto :
- « 1. *Aplanobacter populi* Ridé » ;
- c) nella parte A, lettera c) sono aggiunti i seguenti punti :
- « 4. *Xanthomonas populi* (Ridé) Ridé and Ridé
 - 5. *Xylella fastidiosa* (Wells et al ; 1987) [sinonimo : batterio della malattia di Pierce della vite] » ;
- d) nella parte A, lettera d) sono soppressi i seguenti punti :
- « 5. *Cronartium comptoniae* Arthur
 - 6. *Cronartium fusiforme* Hedge and Hunt ex Cumm.,
 - 8. *Endocronartium harknesii* (J.P. Moore), Y. Hiratsuka [= *Peridermium harknesii* (J.P. Moore)]
 - 11. *Hypoxyton pruinaum* (Klotzsche) Cke » ;
- e) nella parte A, lettera d) sono aggiunti i seguenti punti :
- « 5. *Cronartium* spp. (specie non europee)
 - 6. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
 - 10 bis *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
 - 13 bis *Monilinia fructicola* (Wint.) Honey
 - 13 ter *Mycosphaerella larici-leptolepis* K.Ito et al
 - 15 bis *Peridermium* spp. (specie non europee)
 - 15 ter *Phoma andina* Turkensteen
 - 15 quater *Phyllosticta solitaria* Ell & Ev.
 - 16 bis *Septoria lycopersici* var *malaguttii* Ciccarone & Boerema » ;
- f) nella parte B, lettera a) è soppresso il seguente punto :
- « 9. *Iridomyrmex humilis* (Mavr) | Francia, Italia, Grecia » ;
- g) nella parte B, lettera a), punto 4 sono aggiunti nella colonna di destra i termini « Spagna, Portogallo » ;
- h) nella parte B, lettera a), punto 6 è aggiunto nella colonna di destra il termine « Francia » ;
- i) nella parte B, lettera a), punto 12 è aggiunto nella colonna di destra il termine « Grecia » ;
- j) nella parte B, lettera c), è soppresso il seguente punto :
- « 1. *Cronartium ribicola* J.C. Fischer | Italia, Grecia, Spagna, Portogallo » ;
- k) nella parte B, lettera c), punti 4 e 5 è aggiunto nella colonna di destra il termine « Francia » ;
- l) nella parte B, lettera c) è aggiunto il seguente punto :
- « 5 (aa) *Fusarium oxysporum* Schlecht f. sp. | Francia, Italia, Spagna »
albedinis (Killian & Maire) Gord.
2. L'allegato II della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue :
- a) nella parte A, lettera a) sono soppressi i seguenti punti :
- « 5. *Gracilaria azaleella* Brants | Azaleas (*Rhododendron* L. partim)
 - 6. *Lampetia equestris* F. | Flower bulbs and corms
 - 8. *Rhagoletis cerasi* L. | Fruits of cherry trees (*Prunus avium* L. and *Prunus cerasus* L.) » ;

b) nella parte A, lettera a), punto 3, nella colonna di destra, dopo i termini « bulbi da fiore », sono aggiunti i termini « dei generi *Crocus* L., *Gladiolus* Tourn. ex L., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Tigridia* Juss., e *Tulipa* L. »;

c) nella parte A, lettera a) è aggiunto il seguente punto :

« 1 (01)	<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	vegetali di fragola (<i>Fragaria</i> Tourn, ex L.) ad eccezione dei frutti e delle sementi » ;
----------	--	---

d) nella parte A, lettera b) è soppresso il seguente punto :

« 5.	<i>Pseudomonas gladioli</i> Severini	Bulbi di gladiolo (<i>Gladiolus</i> Tourn. ex L.) e di fresa (<i>Fressia</i> Klatt.) » ;
------	--------------------------------------	--

e) nella parte A, lettera b), punto 9, dopo il termine « *Xanthomonas* » sono soppressi i termini « *vesicatoria* (Doidge) Dye) e sono aggiunti i termini « *campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) 1920 Dye 1978 » ;

f) nella parte A, lettera b) sono aggiunti i seguenti punti :

« 7 a	<i>Pseudomonas svingae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al 1970) Young et al 1978	Prunus ad eccezione dei frutti e delle sementi
8 (aa)	<i>Xanthomonas ampelina</i> Panagopoulos 1969	Vite (<i>Vitis</i> L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi » ;

g) nella parte A, lettera c) sono soppressi i seguenti punti :

« 5.	<i>Avulina azaleae</i> Weiss	Azalee (<i>Rhododendron</i> L. partim)
10.	<i>Sclerotinia bulborum</i> (Wakk.) Rehm	Bulbi da fiore
11.	<i>Sclerotinia convoluta</i> Dravt.	Rizomi di iris (<i>Iris</i> L.)
12.	<i>Septoria gladioli</i> Pass.	Bulbi da fiore
13.	<i>Stomatina gladioli</i> (Drat) Whet.	Bulbi da fiore » ;

h) nella parte A, lettera c) sono aggiunti i seguenti punti :

« 5.	<i>Hypoxyton pruinaum</i> (Klotsche) Cke	Vegetali ad eccezione delle sementi destinate alla piantagione
8 a	<i>Puccinia pitteriana</i>	<i>Solanum</i> spp.
15 a	<i>Verticillium dahliae</i>	Hops (<i>Humulus lupulus</i> L.) » ;

i) nella parte B, lettera a), punto 01 è aggiunto nella colonna di destra il termine « Portogallo » ;

j) nella parte B, lettera a) sono aggiunti i seguenti punti :

« 03.	<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	sementi di riso (<i>Oryza</i> spp.) destinate alla semina	Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo »
11 aa)	<i>Rhagoletis cerasi</i> L.	Frutti di ciliegio (<i>Prunus avium</i> L. and <i>Prunus cerasus</i> L.)	Regno Unito » ;

k) nella parte B, lettera b) sono aggiunti i seguenti punti :

« 1 a)	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith 1898) Dya 1963	sementi di granturco (<i>Zea mays</i>) destinate alla semina	Grecia, Italia, Spagna, Portogallo
7.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama 1922) Dye 1978 e pv. <i>orizicola</i> (Fang et al 1957) Dye 1978	Sementi di riso (<i>Oryza</i> spp.) destinate alla semina)	Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo » ;

l) nella parte B, lettera c) sono soppressi i seguenti punti :

* 1	Ascochyta chlorospora Speq.	Mandorli (<i>Prunus amygdalus</i> Batsch) destinati alla piantagione e frutti, compreso il pericarpo o parte di esso	Italia, Grecia, Spagna, Portogallo
3.	Cryptosporosis curvispora (Pk) Gremmen	Meli (<i>Malus pumila</i> Mill.)	Italia, Grecia » ;

m) nella parte B, lettera c), punto 7, seconda colonna sostituire il termine « Piante » con i termini « Vegetali ad eccezione delle sementi di *Allium*, destinati ... » ;

n) nella parte B, lettera c) sono aggiunti i seguenti punti :

* 3.	Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae	sementi di soia (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.) destinate alla piantagione	Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo
4 b	Phialophora gregata	Sementi di soia (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.) destinate alla piantagione	Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo
* 6 b	Phytophthora megasperma f.sp. glycinea	sementi di soia (<i>Glycinea max</i> (L.) Merr.) destinate alla piantagione	Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo
6 c	Sclerotinia convuluta Drayt	Iris rhizomes (<i>Iris</i> L.)	Regno Unito ».

3. L'allegato III della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue :

a) nella parte A sono aggiunti i seguenti punti :

* 4 a	Vegetali di <i>Juniperus</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
8.	Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Ldl, <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L, <i>malus</i> Mill., <i>Photinia</i> , <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Rosa</i> L destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali inerti, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi extraeuropei
9.	Vegetali della famiglia delle solanacee, ad eccezione dei frutti e delle sementi .	Paesi dell'America centrale e meridionale » ;

b) nella parte B sono aggiunti i seguenti punti :

* 10 a	Sementi di riso (<i>Oryza sativa</i> L.) destinate alla piantagione, originarie di un paese extraeuropeo, ad eccezione dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Libia, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia	Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo
10 b	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi provenienti dall'Algeria e dal Marocco	Francia, Italia, Spagna ».

4. L'allegato IV della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue :

a) nella parte A, punto 16, prima colonna, prima riga, dopo il termine « Vegetali di » aggiungere il termine « Crataegus L. » e dopo i termini « Gli organismi nocivi sono : » aggiungere il seguente trattino :

— per il Crataegus L ed il Malus Mill.
Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.
(allegato I, parte A, lettera d), punto 15, lettera c) » ;

b) nella parte A, punto 28, seconda colonna, dopo i termini « Verticillium albo-atrum » aggiungere i termini « e Verticillium dahliae » ;

c) nella parte A sono aggiunti i seguenti punti :

« 14 c Vegetali di Chaenomeles, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus Prunus, Pyrus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi extraeuropei

— che i vegetali sono originari di una regione riconosciuta indenne da Monilinia fructicola, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, e

— che non sono stati osservati sintomi di Monilinia fructicola nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

14 d Dal 1° marzo al 30 settembre per i frutti freschi del Prunus, originario dell'emisfero australe provenienti da paesi extraeuropei

Constatazione ufficiale :

— che i frutti sono originari di una regione riconosciuta indenne da Monilinia fructicola, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, oppure

— che i frutti sono stati sottoposti a debito controllo e a trattamenti prima del raccolto e/o dell'esportazione, per garantire che siano indenni da Monilinia spp.

16 c Vegetali di Fragaria Tourn (L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui è nota la presenza di Aphelenchoides besseyi

Fatti salvi eventualmente i requisiti applicabili ai vegetali previsti al punto 16 e al punto 16 b, constatazione ufficiale :

a) che non sono stati osservati sintomi di Aphelenchoides sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che, in caso di vegetali in coltura tissulare, i vegetali siano derivati da vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o siano stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e siano risultati indenni da Aphelenchoides besseyi ; »

d) nella parte B è aggiunto il seguente punto :

« 19.	Sementi di riso (<i>Oryza sativa</i> L.) destinate alla piantagione, originarie di paesi in cui è nota la presenza di <i>Aphelenchoides besseyi</i>	Constatazione ufficiale che le sementi sono state sottoposte ad adeguate prove ufficiali nematologiche e sono risultate esenti da <i>Aphelenchoides besseyi</i> .	Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo. ».
-------	--	---	---

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1989.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

SESTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1988

che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(88/272/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, primo trattino,

viste le richieste presentate dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Francia, dall'Irlanda, dal Portogallo, dall'Italia e dal Regno Unito,

considerando che la direttiva 77/93/CEE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che tale direttiva specifica altresì le misure che gli Stati membri debbono istituire almeno per quanto concerne l'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali ed altri prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato V, provenienti da paesi terzi;

considerando che in alcuni Stati membri vigono disposizioni più rigorose per quanto concerne questi vegetali e prodotti vegetali;

considerando che, negli Stati membri richiedenti, tali misure più rigorose includono alcune restrizioni per determinati prodotti originari di paesi terzi;

considerando che se gli allegati della direttiva summenzionata venissero modificati in modo appropriato, gli Stati membri interessati potrebbero imporre le restrizioni in questione anche quando i prodotti considerati, originari di paesi terzi, provengono da altri Stati membri;

considerando che, secondo quanto dichiarato dalla Commissione e da tutti gli Stati membri all'atto dell'adozione della direttiva 85/574/CEE del Consiglio⁽³⁾, gli allegati della direttiva 77/93/CEE dovrebbero essere modificati in conformità, ma soltanto in via provvisoria, a titolo di misura di protezione applicabile per un periodo limitato, onde consentire alla Commissione di esaminare il loro fondamento fitosanitario caso per caso;

considerando che durante tale periodo la Commissione esaminerà tali misure di protezione in funzione della situazione fitosanitaria dei paesi terzi interessati, onde poter prendere disposizioni più durature alla fine del periodo di cui sopra;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, parte B della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

Alla lettera a) sono aggiunte le voci seguenti:

13. Anthonomus (Schenkling)	bisignifer	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
14. Anthonomus (Say)	signatus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
15. Carposina Walshingham	niponensis	Frutti di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunu</i> L. e <i>Pyrus</i> L., originari di paesi terzi	Regno Unito

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 25.

16. Chrysomphalus L.	aonidum	Vegetali di Malus Mill., Musa, Phoenix, Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi .	Grecia
17. Cryptorhynchus (Sternochetus) mangiferae		Sementi di Mangifera, originarie di paesi terzi	Spagna
18. Dacus tryoni (Froggatt)		Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., originari di paesi terzi	Regno Unito
19. Enarmonia (Zeller.)	packardi	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
20. Enarmonia (Walsh)	prunivora	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
21. Epochra (Loew)	canadensis	Vegetali di Ribes L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
22. Grapholita Heinrich.	inopinata	Frutti di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., originari di paesi terzi	Regno Unito
23. Hyperodes Kuschel	bonariensis	Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium destinate alla piantagione, originarie dell'Argentina, dell'Australia e delle Nuova Zelanda	Regno Unito
24. Nephopteryx (Matsumura)	pyrivorella	Frutti di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., originari di paesi terzi	Regno Unito
25. Rhacochlaena Ito.	japonica	Frutti di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., originari di paesi terzi	Regno Unito
26. Rhagoletis (Curran)	indifferens	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
27. Rhagoletis Curran	mendax	Vegetali di Vaccinium L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
28. Rhagoletis (Doane)	ribicola	Vegetali di Ribes L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
29. Saissetia coffae Walk		Piante ornamentali, ad eccezione delle sementi, originarie di paesi terzi	Grecia
30. Saissetia nigra Nieth.		Piante ornamentali, ad eccezione delle sementi, originarie di paesi terzi	Grecia
31. Spodoptera (Cramer)	eridania	Vegetali di Dendranthema (DC) Desmoul., Dianthus caryophyllus L. e Pelargonium l'Herit, ad eccezione dei fiori recisi, originari di paesi terzi	Portogallo, Regno Unito

32. Spodoptera frugiperda (Smith)	Vegetali di Drendranthema (DC) Desmoul., Dianthus caryophyllus L. e Pelargonium l'Herit, ad eccezione dei fiori recisi, originari di paesi terzi	Portogallo, Regno Unito
33. Tachtypterellus quadrigibbus Say.	Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi.	Regno Unito ».

Alla lettera b) sono aggiunte le voci seguenti :

* 3. Pseudococcus gahani	Vegetali di Malus Mill., Musa, Phoenix, Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Grecia
4. Pseudococcus gahani	Vegetali di Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., originari di paesi terzi	Portogallo
5. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola	Sementi di Phaseolus L., originarie di paesi terzi	Grecia
6. Xanthomonas campestris p.v. phaseoli	Sementi di Phaseolus L., originarie di paesi terzi	Grecia, Portogallo ».

Alla lettera c) sono aggiunte le voci seguenti :

* 8. Alternaria kikuchiana Tanaka	Frutti di Pyrus communis L., originari di paesi terzi	Regno Unito
9. Alternaria mali Roberts	Frutti di Malus pumil Mill., originari di paesi terzi	Regno Unito
10. Guignardia bidwelli (Ellis) Viala e Ravaz	Frutti di Vitis L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Portogallo, Regno Unito
11. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto	Frutti di Malus pumila Mill., originari di paesi terzi	Regno Unito
12. Mycosphaerella schoenoptrasi (Auersw.) Schroet	Vegetali di Allium destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
13. Plasmopara halstedii (varietà 3)	Sementi di Helianthus annuus L., originarie degli Stati Uniti d'America	Spagna, Portogallo
14. Plasmopara helianthii	Sementi di Helianthus L. destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Grecia
15. Plasmopara helianthii	Sementi di Helianthus annuus L. destinate alla piantagione, originarie degli Stati Uniti d'America	Francia
16. Sclerotinia camelliae Hara	Vegetali di Camellia L. destinati all piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
17. Ustilago allii Mc-Alpine	Vegetali di Allium destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Regno Unito
18. Venturia nashicola Tanaka e Yamamoto	Frutti di Pyrus communis L., originari di paesi terzi	Regno Unito
19. Verticillium alboatrum (Reinke e Berth)	Sementi di Medicago sativa L., originarie di paesi terzi	Regno Unito ».

Dopo la lettera c) è aggiunta la sezione seguente :

« d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

Specie	Oggetto della contaminazione	Stato membro
1. Virus del mosaico a strisce dell'orzo	Sementi di <i>Hordeum</i> L. e <i>Triticum</i> L. destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Grecia
2. Virus del mosaico del fagiolo	Sementi di <i>Phaseolus</i> L. destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Grecia
3. Viroide del Cadang-Cadang	Vegetali di <i>Palmaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi non germinate, originari di paesi terzi	Spagna
4. Virus del mosaico della lattuga	Sementi di <i>Lactuca sativa</i> L. destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Grecia, Portogallo, Regno Unito
5. Micoplasma del giallume delle palme	Vegetali di <i>Palmaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi non germinate, originari di paesi terzi	Spagna
6. Virus del mosaico del pioppo	Vegetali di <i>Populus</i> L. destinati alla piantagione, originari di paesi terzi	Grecia
7. Virus del mosaico della rosa	Vegetali di <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione, originari di paesi terzi	Grecia
8. Virus del mosaico delle cucurbitacee	Sementi di <i>Cucurbitae</i> , originarie di paesi terzi	Grecia
9. Virus del mosaico del tabacco	Sementi di <i>Solanum Lycopersicum</i> e di <i>Capsicum annum</i> L., destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Grecia »

Articolo 2

L'allegato IV, parte B, della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue :

Sono aggiunte le seguenti voci :

« 19. Vegetali di <i>Phoenix</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi non germinate, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che il paese d'origine è riconosciuto esente da <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedenis</i>	Spagna
20. Vegetali di <i>Palmaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi non germinate, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che il paese d'origine è riconosciuto esente dal micoplasma del giallume delle palme e dal viroide del Cadang-Cadang	Spagna
21. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> destinate alla piantagione, originarie degli Stati Uniti d'America	Constatazione ufficiale che la regione di produzione è riconosciuta esente dalla varietà 3 di <i>Plasmopara halstedii</i>	Spagna, Portogallo
22. Frutti del genere <i>Mangifera</i> , originari di paesi terzi, ad eccezione di quelle provenienti dal continente americano	Constatazione ufficiale che il paese d'origine è riconosciuto esente da <i>Chytrorhynchus</i> (<i>Sternochetus</i>) <i>mangiferae</i>	Spagna
23. Vegetali di <i>Prunus</i> L., <i>Ribes</i> L. e <i>Rubus</i> L. originari di paesi terzi	Obbligo di procurarsi previamente un'autorizzazione tecnica ad importare, rilasciata dal « Ministère Français de l'Agriculture (Service de la Protection des Végétaux) »	Francia

<p>24. Vegetali di tutte le specie e varietà (cultivars) dei seguenti generi :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Chaenomeles — Cydonia — Malus — Sorbus — Stranvaesia — Cotoneaster — Pyracantha — Pyrus <p>originari di paesi terzi autorizzati, diversi da quelli delle specie e dei cultivars di cui è vietata l'importazione in Francia</p>	<p>Obbligo di procurarsi previamente un'autorizzazione tecnica ad importare, rilasciata dal « Ministère Français de l'Agriculture (Service de la Protection des Végétaux) » :</p> <ul style="list-style-type: none"> — importazione ammessa dal 1° novembre al 15 aprile dell'anno successivo da paesi d'origine situati nell'emisfero settentrionale (compresi la Colombia, l'Uganda e la Somalia); — importazione al 31 ottobre da paesi d'origine situati nell'emisfero meridionale (compresi il Brasile, il Congo, l'Ecuador, il Gabon, l'Indonesia, il Kenya e lo Zaire 	Francia
<p>25. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> destinate alla piantagione, originarie degli Stati Uniti d'America</p>	<p>Constatazione ufficiale che la partita è stata sottoposta ad un trattamento specifico contro la <i>Plasmopara helianthii</i></p>	Francia
<p>26. Vegetali diversi da quelli compresi nella voce 14 dell'allegato IV, parte B, originari di paesi terzi</p>	<p>Ispezione prima della spedizione e certificato fitosanitario</p>	Irlanda
<p>27. Piante di acquario originarie di paesi terzi</p>	<p>Ispezione prima della spedizione e certificato fitosanitario</p>	Irlanda, Regno Unito
<p>28. Alberi e arbusti, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi</p>	<p>Constatazione ufficiale che le piante sono :</p> <ul style="list-style-type: none"> — pulite (ossia prive di frammenti di vegetali e di altri segni o sintomi di organismi nocivi), e — hanno subito un trattamento adeguato contro detti organismi 	Irlanda
<p>29. Alberi e arbusti a foglie decidue, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi</p>	<p>Constatazione ufficiale che le piante sono dormienti e prive di foglie e frutti</p>	Irlanda
<p>30. Vegetali di <i>Chrysanthemum</i>, <i>Dianthus</i> e <i>Pelargonium</i>, originari di paesi terzi</p>	<p>Constatazione ufficiale :</p> <ul style="list-style-type: none"> — che il paese d'origine è esente da <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Spodoptera littoralis</i> e <i>Spodoptera litura</i>, oppure — che i vegetali hanno subito un trattamento adeguato contro detti organismi 	Irlanda
<p>31. Fiori recisi di <i>Dendranthema</i>, originari di paesi terzi</p>	<p>Constatazione ufficiale che la zona di produzione è esente da <i>Puccinia horiana</i></p>	Irlanda

32. Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> , originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che il paese d'origine è esente da potato spindle tuber viroid	Irlanda
33. Tuberi di <i>Solanum</i> , originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i tuberi provengono da un paese esente da <i>Corynebacterium sepedonicum</i> e potato spindle tuber viroid	Irlanda, Regno Unito
34. Sementi destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Ispezione prima della spedizione e certificato fitosanitario	Italia
35. Frutti diversi da quelli compresi nell'allegato V, originari di paesi terzi	Ispezione prima della spedizione e certificato fitosanitario	Italia, Portogallo
36. Frutti di <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> e <i>Capsicum annum</i> diversi da quelli già compresi nell'allegato III, parte B, originarie di paesi terzi	Ispezione prima della spedizione e certificato fitosanitario	Italia
37. Sementi di <i>Phaseolus</i> destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Constatazione ufficiale che è stato analizzato un campione delle sementi e che esso è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> p.v. <i>phaseoli</i>	Portogallo
38. Sementi di <i>Zea mays</i> destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Constatazione ufficiale che è stato analizzato un campione delle sementi e che esso è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i>	Portogallo
39. Vegetali diversi dai fiori recisi di <i>Dendranthema</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> e <i>Pelargonium</i> , originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che il paese d'origine è esente da <i>Spodoptera frugiperda</i> o che i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento volto ad eliminare tale parassita e sono esenti da <i>Spodoptera eridania</i>	Portogallo
40. Tutti i vegetali destinati alla piantagione, originari di paesi terzi diversi dai paesi europei o mediterranei	Constatazione ufficiale che i vegetali e i terreni di coltura associati sono privi di terra	Regno Unito, Spagna
41. Alberi e arbusti, ad eccezione dei vegetali in colture di tessuti, nonché delle sementi, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che le piante: — sono prive di frammenti di vegetali, e — se coltivate fuori della regione europeo-meridionale, hanno subito un trattamento contro insetti e acari in tutte le fasi del loro sviluppo	Regno Unito

42. Alberi e arbusti a foglie decidue, ad eccezione dei vegetali in colture di tessuti, nonché delle sementi, originari di paesi terzi diversi dai paesi europei o mediterranei	Constatazione ufficiale che i vegetali sono dormienti e privi di foglie e frutti	Regno Unito
43. Vegetali di <i>Camellia</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale : — che i vegetali sono esenti da <i>Sclerotinia camelliae</i> , e — che il luogo di produzione è esente da tale malattia	Regno Unito
44. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono privi di foglie morte e di frammenti di vegetali	Regno Unito
45. Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che la regione o il luogo di produzione sono esenti da potato spindle tuber viroid	Regno Unito
46. Sementi di <i>Medicago sativa</i> destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è esente da <i>Verticillium albo-atrum</i>	Regno Unito
47. Sementi di <i>Lactuca sativa</i> destinate alla piantagione, originarie di paesi terzi	Constatazione ufficiale che è stato esaminato un campione delle sementi e che esso è risultato esente, all'ispezione e all'analisi, da virus del mosaico della lattuga	Portogallo, Regno Unito
48. Vegetali di <i>Prunus</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>	Regno Unito
49. Vegetali di <i>Fragaria</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione esente da <i>Xanthomonas fragarii</i> e sono privi di foglie morte e di frammenti di vegetali; se sono stati prodotti fuori Europa, constatazione ufficiale che i vegetali provengono da una regione riconosciuta esente da <i>Anthonomus signatus</i> e <i>Anthonomus bisignifer</i>	Regno Unito
50. Frutti di <i>Fragaria</i> , <i>Ribes</i> , <i>Rubus</i> L., <i>Vaccinium</i> e <i>Vitis</i> , originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i frutti sono privi di frammenti di vegetali, foglie e pezzi di foglie	Regno Unito

51. Vegetali di Vitis destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono esenti da Xanthomonas ampelina e che il luogo di produzione è esente di Guignardia bidwelli, Guignardia baccae e Xanthomonas ampelina	Regno Unito
52. Vegetali di Allium, Apium, Beta, Brassica, Daucus, Lactuca, Phaseolus, Pisum, Spinacea e Vicia, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono privi di terra ed esenti da coleotteri	Regno Unito
53. Fiori recisi di Dendranthema (DC) Desmoul., originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che il paese d'origine o la coltura sono esenti da Puccinia horiana	Regno Unito
54. Vegetali, ad eccezione dei fiori recisi di Dendranthema, Dianthus caryophyllus e Pelargonium, originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che il paese d'origine è esente da Erichoristodes acerbella, Spodoptera litura, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis e Spodoptera frugiperda, oppure che i vegetali hanno subito un trattamento volto ad eliminare questi parassiti e sono esenti da Spodoptera eridania	Regno Unito ».

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva è applicabile fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

RETTIFICHE **Rettifica all'atto relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 15 novembre 1985)

Le correzioni seguenti sono state apportate all'atto sopramenzionato del governo depositario il 29 marzo 1988:

Pagina 39, articolo 72, paragrafo 6:

anziché: «... derogare all'articolo 53, primo comma...»,

leggi: «... derogare all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma...»;

pagina 57, articolo 111, paragrafo 3, e pagina 120, articolo 322, paragrafo 2:

anziché: «... all'articolo 1, lettera c) del...»,

leggi: «... all'articolo 1, lettere c) e d) del...»;

pagina 67, articolo 143, secondo comma:

anziché: «... attuale nei suoi confronti a norma dell'articolo 140, paragrafo 1»,

leggi: «... attuale a norma dell'articolo 140, paragrafo 2»;

pagina 70, articolo 158, paragrafo 2, secondo comma, ottavo trattino:

anziché: «uguale o superiore a 1 000 HP, ma inferiore a 1 200 HP: 1,11»,

leggi: «uguale o superiore a 1 000 HP, ma non superiore a 1 200 HP: 1,11»;

pagina 317, allegato XXIII, voce 04.05, e pagina 322, allegato XXVI, voce 04.05:

anziché: «II. altre uova»,

leggi: «b) altre».
